

Pubblicato il 23/01/2018

N. 00066/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03224/2000 REG.RIC.

N. 00623/2004 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3224 del 2000, proposto dalla società Aiwa Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria Tassetto e Franco Zambelli e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Venezia-Mestre, via Cavallotti, n. 22

contro

Comune di Martellago, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Orsoni e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Venezia, Santa Croce, n. 205 Regione Veneto, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e domiciliata presso gli Uffici della stessa, in Venezia, San Marco, n. 63

sul ricorso numero di registro generale 623 del 2004, proposto dalle società Aiwa Italia S.r.l. ed Arengo S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ambedue rappresentate e difese dagli avv.ti Annamaria Tassetto e Franco Zambelli e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Venezia-Mestre, via Cavallotti, n. 22

contro

Comune di Martellago, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Primo Michielan e con domicilio stabilito ex lege presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata ("P.E.C."): primomichielan@pec.ordineavvocatitrevise.it

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ezio Zanon e Romano Morra e domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale, in Venezia, Cannaregio, n. 23

1) con il ricorso R.G. n. 3224 del 2000:

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Martellago n. 45 del 23 giugno 1998, di adozione della variante generale al P.R.G. comunale, insieme ai pareri di legittimità in essa espressi ed agli atti, anche regolamentari, nonché agli allegati, ad essa annessi o richiamati, nella parte in cui estendono il vincolo di destinazione – attrezzature pubbliche – alla Villa Grimani Morosini ed alla barchessa posta ad est, oltre allo spazio antistante tali immobili;
- del parere della I^a Commissione Consiliare espresso nella seduta del 19 giugno 1998;
- delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Martellago n. 95 e n. 96 del 20 novembre 1998, di controdeduzioni alle osservazioni presentate;

- se ed in quanto necessario, della deliberazione del Consiglio Comunale di Martellago n. 103 del 26 novembre 1999, di adozione della variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 4, della l.R.Veneto n. 61/1985;
 - della deliberazione del Consiglio Comunale di Martellago n. 14 dell'11 febbraio 2000, con la quale è stata approvata la suddetta variante;
 - del parere della Commissione Tecnica Regionale – Sezione Urbanistica (Arg. n. 67) del 1° marzo 2000, nella parte in cui trasferisce il vincolo di destinazione pubblica sulle cantine e sul cd. brolo di Villa Grimani Morosini;
 - del parere della II^ Commissione Consiliare Regionale n. 3020 del 7 aprile 2000, integrato con nota prot. n. 3240 del 18 aprile 2000, che ha proposto lo stralcio della fascia di rispetto di cui al punto n. 3 dell'ora visto parere della Commissione Tecnica Regionale (C.T.R.);
 - sempre *in parte qua*, della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2005 del 30 giugno 2000, recante approvazione con modifiche d'ufficio della variante generale al P.R.G. di Martellago, che ha recepito il parere della C.T.R., e di tutti gli allegati ad essa annessi e richiamati;
 - di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale
- e per la condanna
del Comune di Martellago e della Regione Veneto al risarcimento di tutti i danni subiti/subendi dalla società ricorrente

2) con il ricorso R.G. n. 623 del 2004:

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Martellago n. 76 del 28 novembre 2003, di adozione della variante parziale n. 4 al P.R.G. comunale, ivi compresi i pareri resi, la relazione e gli elaborati di progetto, nonché le schede delle modifiche;

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Martellago n. 5 del 9 gennaio 2004, contenente le controdeduzioni alle osservazioni alla variante parziale n. 4 al P.R.G. e l'approvazione della variante stessa, ivi compresi i pareri resi, la relazione e tutti gli elaborati, le schede delle controdeduzioni, le modifiche alle N.T.A. ed al Regolamento edilizio;
- della deliberazione della Giunta Comunale di Martellago n. 237 dell'8 settembre 2003, mediante la quale è stato affidato al personale del Settore Assetto del Territorio l'incarico di redigere la variante al P.R.G.;
- di ogni ulteriore atto, presupposto, inerente e conseguente, procedimentale e/o finale.

Visti il ricorso R.G. n. 3224/2000 ed i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione dell'Aiwa Italia S.r.l. in luogo dell'Aiwa S.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Martellago;

Visti la memoria difensiva, i documenti e la replica del Comune di Martellago;

Visti il controricorso e la documentazione della Regione Veneto

Viste la memoria difensiva e la replica della Regione Veneto;

Visti, altresì, il ricorso R.G. n. 623/2004 ed i relativi allegati;

Visti il controricorso ed i documenti del Comune di Martellago;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

Vista la memoria "*unica e di replica*" del Comune di Martellago;

Viste la memoria conclusiva e la memoria di replica, uniche per i due ricorsi, depositate dalle società ricorrenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.);

Nominato relatore nell'udienza "*di smaltimento*" del 16 gennaio 2018 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

FATTO

L'Aiwa S.r.l., poi Aiwa Italia S.r.l., espone di essere proprietaria (unitamente all'Arengo S.r.l.), nel Comune di Martellago, del complesso architettonico-monumentale conosciuto come “*Villa Grimani-Morosini*”, o “*Ca' della Nave*”, a cui è annesso un compendio sportivo-ricreativo precipuamente destinato a campo da *golf*. Il complesso è costituito dalla villa seicentesca, da due barchesse (edifici rurali di servizio, tipici delle ville venete, destinati ad ambiente di lavoro, che dividevano il corpo centrale della villa, riservato ai proprietari, da quello dei contadini) settecentesche, nonché da un altro fabbricato adibito a ristorante e spogliatoio, e dalle aree scoperte pertinenziali (tra cui il brolo, cioè l'orto o giardino alberato, posto dal lato della cantina).

Il compendio sportivo-ricreativo comprende, oltre al campo da *golf*, due campi da *tennis*, due piscine ed un *solarium*, nonché due parcheggi.

L'esponente osserva che nella previgente disciplina urbanistica il complesso sarebbe stato concepito in maniera unitaria, accreditandone la funzione quale campo da *golf*, con la ricettività accentrata nel complesso monumentale costituito dalla villa, dalle due barchesse laterali e dall'ala della cantina con il suo “*brolo*”. Tuttavia il Consiglio Comunale di Martellago, nell'adottare (con deliberazione n. 45 del 23 giugno 1998) la variante generale al P.R.G., avrebbe – si lamenta – snaturato l'unitarietà del complesso, imponendo una destinazione pubblica ad alcuni immobili dello stesso.

In particolare, la variante adottata avrebbe attribuito alla villa, alla barchessa est ed alla relativa area scoperta la destinazione ad “*attrezzature di interesse comune*” (precisando che le relative tipologie sono costituite da: centro culturale; sale riunioni,

mostre ecc.; uffici pubblici), mentre la “*Corte del Fattore*” sarebbe stata destinata ad uso pubblico con accesso da piazza Vittoria.

In sede di disamina da parte degli organi regionali della variante, ai fini della sua approvazione, la Commissione Tecnica Regionale (C.T.R.) “Sezione Urbanistica”, con parere del 1° marzo 2000 (Arg. n. 67), dopo avere criticato la soluzione approntata dal Comune, in quanto avrebbe determinato una “*artificiosa spartizione*” del complesso, indicava l’obiettivo di assoggettare a progettazione unitaria l’intero complesso, onde evitare un’impropria suddivisione degli spazi aperti, che, invece, avrebbero dovuto essere correlati alle quinte edilizie. Per l’effetto, la C.T.R. prevedeva la ricollocazione delle destinazioni pubbliche, dalla barchessa est agli edifici delimitanti il giardino-brolo (“*preferibilmente nelle cantine*”), con assegnazione alla villa e alle barchesse della destinazione a verde privato, che la variante adottata dal Comune aveva attribuito al “*brolo*”.

Il parere della C.T.R., in parte modificato dalla II[^] Commissione consiliare regionale con parere n. 3020 del 7 aprile 2000, integrato con nota n. 3240 del 18 aprile 2000, è stato recepito dalla Giunta Regionale, la quale, con deliberazione n. 2005 del 30 giugno 2000, ha approvato – con modifiche *ex officio* ai sensi dell’art. 45 della l. Reg. Veneto n. 61/1985 – la variante generale al P.R.G. del Comune di Martellago.

Avverso le ora viste deliberazioni di adozione e di approvazione della variante generale, nella parte in cui dettano la nuova disciplina urbanistica del complesso “*Ca’ della Nave*”, nonché avverso gli atti presupposti e connessi sopra citati, è insorta l’Aiwa Italia S.r.l., impugnandoli con il ricorso rubricato al n. 3224/2000 di R.G. e chiedendone l’annullamento.

A supporto del gravame, la società ha dedotto i seguenti motivi:

- 1) violazione dell’art. 32 della l. n. 142/1990 e dell’art. 17, comma 33, della l. n. 127/1997;

- 2) violazione degli artt. 9, 10 e 12 della l.r. n. 61/1985, erroneità di presupposto, carenza di istruttoria, sviamento di potere, difetto di motivazione, illogicità, nonché violazione degli artt. 54 e 55 della l. n. 142/1990;
- 3) incompetenza, violazione dell'art. 32, comma 2, lett. b), della l. n. 142/1990, nonché carenza di motivazione;
- 4) violazione della procedura, violazione dell'art. 45 della l.r. n. 61/1985 ed eccesso di potere per ulteriore illogicità;
- 5) violazione della procedura sotto il profilo dell'onere della ripubblicazione;
- 6) eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, nonché violazione del principio del contraddittorio.

La società ricorrente ha, da ultimo, formulato domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi, in quanto gli immobili di sua proprietà sarebbero stati assoggettati in parte ad una specifica destinazione d'uso, incompatibile con la loro attuale utilizzazione e commercializzazione, proponendo istanza di C.T.U. per la quantificazione degli stessi.

Si è costituito in giudizio il Comune di Martellago, depositando in prossimità dell'udienza pubblica una memoria difensiva ed una replica ed eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e, comunque, l'infondatezza nel merito del ricorso.

Il Comune di Martellago ha inoltre versato in atti il 22 dicembre 2017 e quindi oltre i termini di legge documenti sui fatti di causa, che, però, debbono essere ammessi, trattandosi degli atti impugnati, ed a fronte dell'incompletezza dei depositi della ricorrente.

Si è costituita in giudizio, altresì, la Regione Veneto, depositando a sua volta, in vista dell'udienza pubblica, una memoria difensiva ed una replica ed insistendo sull'infondatezza delle censure dedotte dalla ricorrente.

L'Aiwa Italia S.r.l. ha depositato, dal canto suo, memoria e replica (ambedue unitarie per il presente ricorso e per quello rubricato al n. 623/2004 di R.G.), controbattendo alle altrui eccezioni e insistendo per l'accoglimento del ricorso, ivi compresa la domanda di risarcimento del danno, da quantificarsi – se del caso – in via equitativa *ex art. 1226 c.c.*.

Con distinto ricorso R.G. n. 623/2004 l'Aiwa Italia S.r.l. e l'Arengo S.r.l. hanno, poi, impugnato le deliberazioni del Consiglio Comunale di Martellago n. 76 del 28 novembre 2003 e n. 5 del 9 gennaio 2004, aventi ad oggetto, rispettivamente, l'adozione e l'approvazione della variante parziale n. 4 al P.R.G..

In particolare, le società lamentano che, in base alla disciplina introdotta da detta variante parziale, su una parte del complesso di “*Villa Grimani Morosini*”, precisamente sulla barchessa est, sul “*brolo*” e sulla cantina (oltre che sulla chiesetta) debbano garantirsi, tramite convenzionamento:

- l'uso pubblico del “*giardino-brolo*” antistante la cantina, con accesso dalla piazzetta, attraverso il sottoportico esistente;
- l'uso pubblico della piazzetta con accesso da piazza Vittoria e da via M. Paolazzi;
- la cessione di uno spazio al piano terra, da destinarsi ad usi collettivi, per una superficie pari a quella della barchessa est da ricollocarsi negli edifici delimitanti il “*giardino-brolo*”, preferibilmente nelle cantine, nonché della chiesetta;
- l'ammissione, negli spazi al piano terra adiacenti il “*giardino-brolo*” (cantine e barchessa est) degli usi seguenti: attività commerciali differenziate; pubblici esercizi; attrezzature e servizi di interesse collettivo sia pubblici che privati (sedi espositive, sale riunioni, ecc.);
- l'ammissione, negli spazi al piano terra adiacenti la piazzetta (con esclusione della chiesetta) degli usi seguenti: attività commerciali differenziate; pubblici esercizi; attrezzature e servizi di interesse collettivo sia pubblici che privati; uffici pubblici, attività artigianali di servizio.

La variante ha stabilito, infine, l'obbligo di prevedere locali accessori di servizio alle manifestazioni all'aperto (servizi igienici, magazzino, biglietteria, ecc.).

Nei confronti della variante parziale impugnata l'Aiwa Italia S.r.l. e l'Arengo S.r.l. hanno formulato, anzitutto, la doglianza di illegittimità derivata, per tutti i motivi già proposti avverso gli atti impugnati con il ricorso R.G. n. 3224/2000, che sono stati di seguito pedissequamente riprodotti. Inoltre, hanno formulato i seguenti motivi autonomi:

- a) violazione dell'art. 50, comma 4, della l.r. n. 61/1985, eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti;
- b) ulteriore violazione dell'art. 50, comma 4, della l.r. n. 61/1985, eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti e carenza di motivazione, violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990;
- c) violazione dell'art. 9 della l.r. n. 61/1985, eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti, sviamento;
- d) eccesso di potere per carenza di motivazione, violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, sviamento, illogicità, incongruità, carenza di istruttoria;
- e) ulteriore violazione dell'art. 50 della l.r. n. 61/1985, eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti;
- f) eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti e per carenza di motivazione, violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990;
- g) ulteriore violazione dell'art. 50 della l.r. n. 61/1985, eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti e carenza di motivazione, violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990;
- h) violazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990, omessa comunicazione di avvio del procedimento, violazione del contraddittorio;

i) eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti, illogicità, incongruità, sviamento, carenza di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990.

Si è costituito in giudizio il Comune di Martellago, depositando controricorso con documentazione sui fatti di causa ed eccependo l'infondatezza del gravame.

Il Comune ha poi depositato, in vista dell'udienza pubblica, una memoria finale, con la quale, dopo aver ricostruito la vicenda, ha eccepito in rito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, stante la sopravvenienza di una nuova disciplina urbanistica, a seguito dell'approvazione del P.A.T., del P.I. n. 1 e del P.I. n. 2; nel merito, ha poi eccepito l'infondatezza delle doglianze dedotte dalle ricorrenti.

Si è costituita, altresì, la Regione Veneto con atto di costituzione formale.

L'Aiwa Italia S.r.l. e l'Arengo S.r.l. hanno depositato memoria finale e memoria di replica (uniche per i due ricorsi), insistendo per l'annullamento della variante impugnata.

All'udienza pubblica "*di smaltimento*" del 16 gennaio 2018 le cause sono state ambedue trattenute in decisione.

DIRITTO

In via pregiudiziale deve disporsi la riunione dei ricorsi in epigrafe, ai sensi dell'art. 70 c.p.a., attese le connessioni tra di essi esistenti.

Sempre in via pregiudiziale, va inoltre respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di un interesse giuridicamente tutelato, sollevata dal Comune di Martellago con riferimento al ricorso R.G. n. 3224/2000 e, quindi, relativamente all'Aiwa Italia S.r.l..

Avverso detta eccezione, infatti, mette conto richiamare:

- l'atto di transazione rep. n. 3077 del 18 maggio 2001, versato in atti dallo stesso Comune come doc. 4 nel ricorso R.G. n. 623/2004, da cui si può ricavare l'esistenza

di un rapporto giuridico tra l'Aiwa Italia S.r.l. ed i beni interessati dalla disciplina pianificatoria impugnata e, quindi, l'esistenza di un interesse giuridicamente protetto della ridetta società, che sarebbe (secondo la prospettazione di parte ricorrente) pregiudicato dagli atti di pianificazione impugnati;

- l'affermazione dell'Aiwa Italia S.r.l., svolta in replica alla suesposta eccezione di inammissibilità, di detenere la maggioranza del pacchetto azionario della “*Villa Grimani Morosini Golf Club S.p.A.*”, proprietaria del compendio immobiliare interessato dalla disciplina pianificatoria per cui è causa: affermazione che non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte della difesa comunale in sede di udienza pubblica (art. 64, comma 2, c.p.a.);

- soprattutto, il fatto che la deliberazione del Consiglio Comunale di Martellago n. 5/2004 (impugnata con il ricorso R.G. n. 623/2004) – recante controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione della variante parziale n. 4 –, nel controdedurre all'osservazione presentata dall'Aiwa S.r.l., l'ha respinta nel merito. In questo modo l'Amministrazione ha implicitamente ammesso la legittimazione della predetta società a presentarla (v. docc. 2 e 3 depositati dal Comune di Martellago nel ricorso R.G. n. 623/2004).

Il Collegio deve poi esaminare, sul piano processuale, l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, sollevata nei confronti di ambedue i ricorsi riuniti dalla difesa del Comune di Martellago: ciò, anche al fine di verificare l'idoneità della stessa, se accolta, a precludere l'esame del merito dei ricorsi, o, almeno, delle domande di annullamento.

In dettaglio, in entrambi i ricorsi la difesa del Comune eccepisce la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione a seguito della disciplina urbanistica sopravvenuta e precisamente: dell'approvazione del P.A.T., avvenuta nella Conferenza di servizi decisoria del 26 luglio 2012 e ratificata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 96 dell'11 luglio 2012, pubblicata nel *B.U.R. Veneto* n. 66 del 17 agosto 2012;

dell'approvazione del P.I. n. 1 per deliberazioni del Consiglio Comunale di Martellago n. 14 del 10 aprile 2013 e n. 55 del 25 settembre 2013; dell'approvazione del P.I. n. 2 per deliberazioni consiliari n. 59 del 2 dicembre 2015 e n. 11 del 30 marzo 2016.

I suddetti provvedimenti pianificatori successivi hanno comportato – per il Comune – il superamento dei provvedimenti contestati in giudizio: in particolare, la medesima scheda di repertorio per l'ambito “*A/1 – centro storico di Martellago*” (v. doc. 1 depositato dal Comune nel ricorso R.G. n. 3224/2000), con gli stessi usi pubblici/collettivi per il complesso di “*Ca' della Nave*” previsti dal P.R.G. approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2005/2000 (impugnata con il suddetto ricorso), come successivamente “*precisati*” con la variante parziale n. 4 al P.R.G. (impugnata con il ricorso R.G. n. 623/2004), è stata riprodotta – afferma la difesa comunale – nel 2012, nel 2013 e poi ancora nel 2015 e nel 2016, nel nuovo strumento urbanistico comunale, tuttora vigente.

Detta affermazione non è stata specificamente contestata dalle ricorrenti, ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a., in sede né di memoria conclusiva, né di memoria di replica (uniche, come si è già detto, per entrambi i ricorsi), e neppure all'udienza pubblica di discussione della causa.

E le affermazioni della difesa comunale trovano riscontro sia in ordine alla pubblicazione del P.A.T. approvato del Comune di Martellago (il Bollettino Ufficiale della Regione n. 66 del 17 agosto 2012 è reperibile in versione telematica nel sito *web* istituzionale: <https://bur.regione.veneto.it>), sia con riguardo ai Piani degli Interventi nn. 1 e 2, reperibili in versione telematica nel sito *web* istituzionale del citato Comune di Martellago, nella pagina *web* “*Piano degli Interventi*” della sezione “*Assetto del territorio*”. Invero, le ricorrenti si sono limitate a replicare all'eccezione di improcedibilità del giudizio promosso avverso la variante generale al P.R.G. (cioè del ricorso R.G. n. 3224/2000) in forza dell'approvazione della variante parziale n. 4 al P.R.G., ma qui

si tratta della ben diversa questione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di ambedue i ricorsi in epigrafe, per il sopravvenire di una nuova disciplina di pianificazione, che ha determinato il superamento sia della variante generale al P.R.G., sia della ridetta variante parziale.

Orbene, il Collegio condivide la suesposta eccezione della difesa comunale, essendo dell'opinione che gli avvenimenti *medio tempore* intervenuti – in specie, la sopravvenienza di nuovi provvedimenti pianificatori – abbiano comportato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dei ricorsi in capo alle società ricorrenti, almeno in relazione alle domande di annullamento della variante generale e della variante parziale. Ciò, atteso che i suddetti nuovi atti di pianificazione non risultano impugnati dalle ridette società e sono, perciò, divenuti inoppugnabili.

Per l'effetto, le ricorrenti non hanno più alcun interesse all'annullamento delle varianti impugate, giacché la regolamentazione urbanistica di cui si dolgono è ormai superata dalla disciplina introdotta dai più recenti atti di pianificazione: disciplina, quest'ultima, che resterebbe ferma anche nel caso di accoglimento delle domande di annullamento proposte con i ricorsi in epigrafe.

Si richiama, sul punto, l'insegnamento giurisprudenziale, secondo cui, ove nelle more del processo sia emanato un altro provvedimento incidente sulla stessa pretesa del ricorrente e questo non venga impugnato, ciò determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (C.d.S., Sez. IV, 24 febbraio 2004, n. 731; id., Sez. V, 6 marzo 1991, n. 210), in quanto il ricorrente non ha più interesse a coltivare il giudizio, poiché, anche se il primo atto venisse annullato, nessun vantaggio ne deriverebbe al ricorrente medesimo, il quale risulterebbe impedito dal secondo provvedimento nel raggiungimento dello scopo (cfr. C.d.S., Sez. IV, 7 novembre 1978, n. 958).

Né potrebbe obiettarsi argomentando che la nuova regolamentazione è sostanzialmente riproduttiva, per il compendio in esame, di quella precedente.

Con specifico riguardo alla sopravvenienza di nuovi strumenti urbanistici, infatti, la giurisprudenza ha precisato che, nel caso in cui sia impugnata la prescrizione di un piano regolatore, qualora nelle more del giudizio detto piano sia interamente sostituito da altro strumento urbanistico, non vi è più interesse a discutere sul precedente strumento, quand'anche il nuovo abbia riprodotto la prescrizione impugnata: invero, il carattere riproduttivo o confermativo della nuova disciplina urbanistica, rispetto all'anteriore, nulla toglie al fatto che detta nuova disciplina consegua ad una nuova istruttoria e ad una rivalutazione complessiva del territorio comunale, cosicché la riproposizione di precedenti scelte, pur se coincidenti con le precedenti, non può dare luogo ad un atto meramente confermativo (C.d.S., Sez. IV, n. 731/2004, cit.).

Il punto necessita, peraltro, di un ulteriore approfondimento.

L'art. 34, comma 3, c.p.a., ha previsto, infatti, che *“quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”*.

Orbene, nel caso di specie l'Aiwa S.r.l. ha proposto, nel ricorso R.G. n. 3224/2000, una domanda di risarcimento del danno, insistendo sulla stessa anche nella memoria finale, in cui ha chiesto che, se del caso, la quantificazione del danno avvenisse in via equitativa *ex art. 1226 c.c.*; nessuna domanda analoga risulta, invece, proposta nel ricorso R.G. n. 623/2004, né le società ricorrenti hanno palesato l'intento di proporla negli scritti difensivi o all'udienza pubblica.

Ciò chiarito, occorre però osservare che la domanda di risarcimento del danno contenuta nel ricorso R.G. n. 3224/2000 appare priva di qualsiasi elemento probatorio, cosicché l'Aiwa Italia S.r.l. – che ha avuto il tempo in tutti questi anni di produrre prove del danno (asseritamente) subito – non può né invocare il ricorso alla C.T.U. per supplire alla mancata produzione di elementi comprovanti il danno patito, né tantomeno chiederne la liquidazione equitativa *ex art. 1226 c.c.*.

Invero, a dimostrazione dei danni subiti non può richiamarsi il fatto che, nelle more del giudizio, le società ricorrenti siano state costrette a presentare dinanzi al Tribunale di Venezia – Sez. Fallimentare istanza di concordato preventivo, aperta con decreto del 13 giugno 2014. Ad avviso delle medesime ricorrenti, ciò sarebbe da imputarsi all'assenza di sbocchi imprenditoriali, conseguenti alle illogiche, arbitrarie e contraddittorie scelte pianificatorie: ma come eccepisce giustamente la difesa comunale, non vi è in atti nessuna prova di un nesso di causalità tra le scelte pianificatorie della P.A. ed il grave dissesto economico in cui versano le due società; né è stato fornito alcun elemento idoneo a dimostrare un minor valore di mercato del compendio edilizio di “*Ca' della Nave*” a causa degli atti impugnati, rispetto all'originaria impostazione del P.R.G. anteriore alla variante del 1998, che aveva previsto la principale destinazione ad uso “*sportivo ricreativo*” di detto compendio.

Si ricorda, sul punto, che, per la giurisprudenza costante, nel processo amministrativo la richiesta di risarcimento del danno deve essere accompagnata da una puntuale dimostrazione del danno subito per effetto dell'atto illegittimo adottato dalla P.A., non potendo il giudice integrare la prova carente mediante una consulenza tecnica d'ufficio, o altri mezzi istruttori, atteso che tali strumenti consentono solo di valutare mezzi di prova già acquisiti al materiale oggetto di cognizione (cfr., da ultimo, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 11 luglio 2017, n. 1191).

Ed invero, nelle controversie relative alle domande risarcitorie trova applicazione il generale principio dell'onere della prova, secondo cui il soggetto, che deduce di avere subito un danno, ai fini del riconoscimento del suo risarcimento deve fornire la prova del danno subito in ordine all'*an* e al *quantum*, e alla totale carenza probatoria non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche non possedute, ma non è certo destinata a esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla

stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste (T.A.R. Basilicata, Sez. I, 8 febbraio 2017, n. 144).

Per la medesima ragione, va respinta la richiesta di liquidazione equitativa del danno *ex artt.* 1226 e 2056 c.c., la quale presuppone che sia in ogni caso provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (T.A.R. Molise. Sez. I, 3 febbraio 2017, n. 38).

Invero, l'assoluta mancanza finanche di un principio di prova impedisce che il danno possa essere liquidato equitativamente dal giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., poiché tale possibilità giammai può arrivare a sovvertire il principio dell'onere della prova che – come visto – in materia del risarcimento del danno, opera con pienezza anche nel processo amministrativo (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 5 dicembre 2016, n. 5626).

In definitiva, perciò, la domanda di risarcimento del danno proposta con il ricorso R.G. n. 3224/2000 è palesemente da respingere, perché del tutto sfornita di prova. Per tale motivo, nella vicenda in esame non residua in capo all'Aiwa Italia s.r.l. neppure un interesse all'accertamento dell'illegittimità della variante generale, impugnata con il suddetto ricorso, ai fini risarcitori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 3, c.p.a., atteso che la domanda di risarcimento del danno presentata dalla società non è comunque suscettibile di accoglimento: ed invero, nel caso *de quo* la legittimità o meno della variante impugnata non rileva come presupposto della fattispecie risarcitoria, considerata l'assenza, in atti, della prova di un danno risarcibile conseguente all'attività pianificatoria della P.A. oggetto di impugnativa. Né un interesse di tal tipo residua in relazione alla variante parziale impugnata con il ricorso R.G. n. 623/2004, non avendo – come già riferito – le ricorrenti detto alcunché sul punto (ad es. prefigurando future iniziative risarcitorie) né negli scritti difensivi, né all'udienza pubblica.

In definitiva, quindi, i ricorsi riuniti sono ambedue improcedibili nella loro parte impugnatoria, attesa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione delle domande di annullamento con essi proposte e non sussistendo i presupposti per l'accertamento dell'illegittimità o meno degli atti impugnati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 3, c.p.a..

La domanda di risarcimento del danno presentata dall'Aiwa Italia S.r.l. va, invece, respinta perché infondata, in quanto non supportata da prove.

Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti, tenuto conto, in particolare, del carattere risalente della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione Prima (I[^]), così definitivamente pronunciando sui ricorsi RR.GG. n. 3224/2004 e n. 623/2004, come in epigrafe proposti, dispostane previamente la riunione *ex art.* 70 c.p.a.:

- a) li dichiara improcedibili nella parte impugnatoria;
- b) respinge la domanda di risarcimento del danno presentata con il ricorso R.G. n. 3224/2000;
- c) compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018, con l'intervento dei magistrati:

Stefano Mielli, Presidente

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

Marco Rinaldi, Referendario

L'ESTENSORE
Pietro De Berardinis

IL PRESIDENTE
Stefano Mielli

IL SEGRETARIO